

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2011 (Programma d'armamento 2011)

del 28 settembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2011²,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2011.

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 433 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

Art. 2

¹ Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

² L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2011

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

¹ RS 101
² FF 2011 1885

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Importi in fr.
– Protezione e mascheramento	25 000 000
– Mobilità	228 000 000
– Effetto delle armi	180 000 000
Totale del credito d'impegno del Programma d'armamento 2011	433 000 000